

**ACCORDO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E
BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO REGIONALE DI CUI
ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2
DICEMBRE 2014**

TRA

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO, DI SEGUITO "ARPAV", CON SEDE IN VIA OSPEDALE CIVILE, 24 - 35121 PADOVA
(C.F. 92111430283 P.IVA 03382700288) IN PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LUCIANO GOBBI, IN FORZA DI DGRV N. 1369 DEL 18.9.2018,**

E

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE, DI SEGUITO "COMMISSARIO" IN PERSONA DEL GEN. B. CC GIUSEPPE
VADALÀ CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 5 - 00187 ROMA**

DI SEGUITO CONGIUNTAMENTE DEFINITI "LE PARTI",

VISTI

GLI ARTICOLI 117, QUINTO COMMA, E 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO;

L'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL
POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI DI MANCATA ATTUAZIONE DI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA;

GLI ARTT. 196 E 199 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, CONTENENTE "NORME IN MATERIA
AMBIENTALE";

L'ART. 250 DEL CITATO DECRETO, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE "*QUALORA I SOGGETTI
RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE NON PROVVEDANO DIRETTAMENTE AGLI ADEMPIMENTI
DISPOSTI DAL PRESENTE TITOLO OVVERO NON SIANO INDIVIDUABILI E NON PROVVEDANO NÉ IL
PROPRIETARIO DEL SITO NÉ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, LE PROCEDURE E GLI INTERVENTI DI
CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO REALIZZATI D'UFFICIO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, DALLA REGIONE, SECONDO L'ORDINE DI
PROPRIETÀ FISSATO DAL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE,
AVVALENDOSI ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUATI AD ESITO DI
APPOSITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA*";

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014,
NELLA CAUSA C-196/13, CON LA QUALE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON AVENDO
ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL 26
APRILE 2007 NELLA CAUSA C-135/05, E VENENDO MENO AGLI OBBLIGHI DI CUI
ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, È STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA
COMMISSIONE EUROPEA, A PARTIRE DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA E FINO ALLA DATA DI

ESECUZIONE DELLA CITATA SENTENZA C-135/05, UNA PENALITÀ SEMESTRALE CALCOLATA, PER IL PRIMO SEMESTRE, IN UN IMPORTO INIZIALE FISSATO IN EURO 42.800.000, DAL QUALE SARANNO DETRATTI EURO 400.000 PER CIASCUNA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI PERICOLOSI, ED EURO 200.000 PER OGNI ALTRA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON PERICOLOSI, MESSE A NORMA CONFORMEMENTE ALLA MEDESIMA SENTENZA;

LA LEGGE REGIONALE N. 32/1996 E S.M.I, ISTITUTIVA DI ARPAV, IN FORZA DELLA QUALE ARPAV OPERA PER LA TUTELA, IL CONTROLLO, IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE COLLETTIVA;

LA LEGGE N. 132 DEL 28 GIUGNO 2016 CONCERNE L'“ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE”, DEL QUALE FANNO PARTE L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E LE AGENZIE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE;

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 MARZO 2017, CON LA QUALE IL GENERALE DI BRIGATA DEI CARABINIERI GIUSEPPE VADALÀ, È STATO NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE L'ANALISI CONOSCITIVA DEI SINGOLI SITI, LA RELATIVA CARATTERIZZAZIONE E LE ANALISI DI RISCHIO ATTRAVERSO UN CONTINUO MONITORAGGIO DA ADOTTARE PER LA BONIFICA DEI SITI, LA LEGALITÀ DEI CONTESTI IN CUI REALIZZARE TALI AZIONI, SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVI AI 51 SITI DI DISCARICA ABUSIVI AFFIDATI ALL'AZIONE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO, DI CUI 7 RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO;

CONSIDERATO CHE E' ACCERTATO DA TEMPO DALLE NUMEROSE INCHIESTE GIUDIZIARIE SVOLTE CHE IL SETTORE DEI RIFIUTI, DEI LAVORI E DEI MOVIMENTI TERRA E QUELLO DELLE BONIFICHE CONNESSE È UNO DI QUELLI A MAGGIOR RISCHIO PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO E CHE PER QUESTO ANCHE LA FASE DI REGOLARE CARATTERIZZAZIONE, DELLE ANALISI CHIMICO-FISICHE PER VALUTARE LE SOGLIE DI RISCHIO DEI SINGOLI COMPONENTI E IL CONTINUO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, SONO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ED ESSENZIALI A UNA CORRETTA BONIFICA DEI SITI E DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE;

CONSIDERATO QUINDI CHE PER CORRISPONDERE A TALE ESIGENZA RISULTA STRATEGICO E IMPRESCINDIBILE INSTAURARE UNA COLLABORAZIONE CON ARPAV, FINALIZZATA ALLE SPECIFICHE ATTIVITÀ DI ANALISI DEI SITI DA BONIFICARE, MIGLIORANDO, AL FINE DELLA RAPIDITA' DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE, IL COORDINAMENTO CON GLI ENTI TERRITORIALI DA ATTUARE CON STANDARD DI LEGALITÀ ELEVATI PER GLI ITER AMMINISTRATIVI AVVIATI;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROMUOVERE, INCENTIVARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALL'INNOVAZIONE, ALLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ, ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE AI

CITTADINI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO UTILIZZATE UN TEMPO COME DISCARICHE NON CONFORMI ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE;

CONSIDERATO CHE L'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 STABILISCE CHE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO CONCLUDERE TRA LORO ACCORDI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE.

VISTO CHE L'ART. 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEFINISCE LE FORME DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI CHE POSSONO RITENERSI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI TRA I QUALI SI CONFIGURA ANCHE QUELLO OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO.

CONSIDERATO CHE ARPAV, AI SENSI DELLA L.R. N. 32/1996 E S.M.I., OPERA PER LA TUTELA, IL CONTROLLO, IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE COLLETTIVA E TRA LE SUE COMPETENZE VI È LA FORMULAZIONE DI PARERI PREVENTIVI NELLE ISTRUTTORIE DI SITI CONTAMINATI AI SENSI DEGLI ARTT. N. 242 E 252 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI, IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E DI BONIFICA NEI SITI CONTAMINATI, NONCHÉ LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE EX ART. 248 C. 2 DEL MEDESIMO DECRETO E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO LE PARTI CONCORDANO SULL'OPPORTUNITÀ E SUL RECIPROCO INTERESSE A COLLABORARE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA SUI SITI CONTAMINATI (TITOLO V PARTE IV D.LGS. N. 152/2006 E SMI), SIA PER LE SINERGIE CHE NE DERIVANO, SIA PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI INTERESSE PUBBLICO,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. IL PRESENTE ACCORDO HA LO SCOPO DI REALIZZARE UN'AZIONE INCISIVA E CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE PARTI, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE COMPETENZE, PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO REGIONALE, PER MIGLIORARE LE BUONE PRATICHE DI BONIFICA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROTOCOLLI DI ANALISI DA SEGUIRE E DA ADOTTARE E ALL'UNIFORMITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGALITÀ IN TALE SETTORE D'INTERVENTO.

ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

2.1. NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO LE PARTI RECIPROCAMENTE SI IMPEGNANO:

- a) ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI ED ALLA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEGLI ASSETTI CHIMICO-FISICI DEI TERRITORI INTERESSATI, DEGLI INQUINAMENTI E DEI SUBSTRATI GEOLOGICI E PEDOLOGICI;

b) AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ;

2.2 IN PARTICOLARE ARPAV SI IMPEGNA A SVOLGERE LE SEGUENTI AZIONI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE:

- a) AFFIANCAMENTO SOTTO IL PROFILO TECNICO DI PROPRIA COMPETENZA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E/O DELLE INDAGINI AMBIENTALI O INTEGRATIVE NECESSARIE PER I VARI SITI;
- b) SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ANCHE CON SOPRALLUOGHI IN CAMPO;
- c) EFFETTUAZIONE DI ANALISI IN CONTRADDITTORIO FINO AL 10% DEI CAMPIONI PREVISTI PER SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE, FATTA SALVA L'EVENTUALE DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE LE ANALISI DI TUTTI I CAMPIONI, DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLA SINGOLA FATTISPECIE E DA DEFINIRE CONGIUNTAMENTE SECONDO LA SCHEDA TECNICA ALLEGATA SUB 1) AL PRESENTE ACCORDO, CHE SARÀ SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI CON VALORE DI APPENDICE CONTRATTUALE;
- d) CONTROLLO E VALIDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI OGGETTO DI INTERVENTO UNA VOLTA PRESENTATO DAL SOGGETTO INCARICATO;
- e) SUPPORTO NEL PROCESSO DI VERIFICA E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO PREDISPOSTA DAL SOGGETTO INCARICATO;
- f) SUPPORTO PER LA VERIFICA, APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA;
- g) REDAZIONE RELAZIONE FINALE EX ART. 248 C. 2 D.LGS N. 152/2006 A SEGUITO PRESENTAZIONE RELAZIONE FINE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO DA PARTE DEL SOGGETTO INCARICATO ALLA BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA;
- h) CONTROLLI STRAORDINARI RICHIESTI DA ESPLETARE IN TUTTE LE FASI DELLE OPERE DA REALIZZARE.

2.3 DALL'ELENCO DEL PRESENTE ARTICOLO RESTANO ESCLUSE LE ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA DI ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, GESTIONE DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI CAMPO E RICERCA SOTTOSERVIZI.

2.4 LE ATTIVITÀ OPERATIVE DI ARPAV SARANNO DEFINITE MEDIANTE LA SPECIFICA SCHEDA TECNICA ALLEGATA SUB 1) AL PRESENTE ACCORDO, DA DEFINIRE CONGIUNTAMENTE TRA LE PARTI E SOTTOSCRIVERE CON VALORE DI APPENDICE CONTRATTUALE.

ART. 3 - RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE E REFERENTI TECNICI

3.1 AL FINE DI GARANTIRE LA PERFETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DEI RECIPROCI IMPEGNI, CIASCUNA PARTE INDIVIDUA UN RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE TECNICO DEL PRESENTE ACCORDO COME SEGUE:

- ARPAV: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI VENEZIA, ING. LORIS TOMIATO;
- COMMISSARIO: MAGG. NINO TARANTINO, RESPONSABILE PER GLI ASPETTI TECNICI DEI SITI DA BONIFICARE.

3.2 TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SI CONSIDERERANNO VALIDAMENTE EFFETTUATE SE IN FORMA SCRITTA TRAMITE E-MAIL O PEC ED INDIRIZZATE AI SOGGETTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 4 – RIMBORSI DELLE SPESE

- 4.1 PER LE ATTIVITÀ CHE VERRANNO CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA CON ARPAV SULLA BASE DELLE ESIGENZE E DEGLI SPECIFICI INTERVENTI DA SVOLGERE SUL SITO, SARANNO RIMBORSATE DAL COMMISSARIO, QUANDO NON RICOMPRESE NELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, LE SPESE SOSTENUTE, CALCOLATE IN BASE AL TARIFFARIO REGIONALE ARPAV VIGENTE AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
- 4.2 LE ATTIVITÀ EFFETTUATE DA ARPAV A TITOLO ONEROSO SONO TUTTE LE ATTIVITÀ TECNICHE DI SUPPORTO AL COMMISSARIO IN AMBITO DI STESURA DI CAPITOLATI TECNICI E DOCUMENTI DI PROGETTO, VALUTAZIONE DI DOCUMENTI TECNICI DI PROGETTO, ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI, ANALISI, VALIDAZIONI.
- 4.3 ARPAV EMETTERÀ ED INVIERÀ I DOCUMENTI CONTABILI, CORREDATI DALLA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE, A CADENZA SEMESTRALE ED IL COMMISSARIO RIMBORSERÀ ARPAV ENTRO IL TERMINE DI 60 GG. DALLA RICEZIONE DEGLI STESSI, CON LE MODALITÀ OPERATIVE DEFINITE NELLA APPENDICE INTEGRATIVA CHE SARÀ SOTTOSCRITTA DALLE PARTI UNITAMENTE ALLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA SUB 1) AL PRESENTE ACCORDO.

ART. 5 -COPERTURA ASSICURATIVA

ARPAV GARANTISCE LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE CHE, IN BASE AL PRESENTE ACCORDO, VERRÀ IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.

ART. 6 –DECORRENZA, DURATA, RECESSO

- 6.1 LA DURATA DEL PRESENTE ACCORDO È DI VENTQUATTRO MESI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE.
- 6.2 CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DA NOTIFICARE ALL'ALTRA PARTE CON PREAVVISO DI ALMENO 90 GG. MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O PEC; E' FATTO SALVO, IN TAL CASO, IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ARPAV SINO ALLA DATA IN CUI IL RECESSO PRODUCE EFFETTO.

ART. 7 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

IL PRESENTE ATTO È SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO, AI SENSI DELL'ART. 2 ALLEGATO A PARTE 1° DEL DPR 642/72 E S.M.I., CON ONERI A CARICO DI ENTRAMBE LE PARTI EQUAMENTE RIPARTITI E VERRÀ REGISTRATO SOLO IN CASO D'USO, AI SENSI DELLA TARIFFA PARTE 2° DEL D.P.R. N. 131/1986 E S.M.I., CON SPESA A CARICO DEL RICHIEDENTE.

ART. 8 - NORME APPLICABILI

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISPOSTO NEL PRESENTE ACCORDO, TROVERANNO APPLICAZIONE LE NORME DEL CODICE CIVILE IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE IN MERITO ALLA FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

ROMA/PADOVA,

PER ARPAV
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LUCIANO GOBBI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ

ALLEGATO 1) ALL'ACCORDO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO REGIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014

SCHEDA INTEGRATIVA ATTIVITÀ SITO

- 1) DENOMINAZIONE SITO:
- 2) LOCALIZZAZIONE:
- 3) SUPERFICIE:
- 4) INTERVENTI DA REALIZZARE DA PARTE DI ARPAV:
- 5) ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO:
- 6) ATTIVITÀ ANALITICA:
- 7) QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DA TARIFFARIO REGIONALE VIGENTE CON
ESPLICITAZIONE ANALITICA DELLE VOCI RICHIESTE:

LUOGO E DATA

PER L'ARPAV
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LUCIANO GOBBI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ